

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 184/CGF– RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; – Dr. Carlo Bravi; Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE AL SIG. IANNASCOLI DANILO FINO AL 19.3.2014;**
- **INIBIZIONE AL SIG. IANNASCOLI FABRIZIO FINO AL 19.3.2014,**

INFLITTE SEGUITO GARA KAOS BOLOGNA/PESCARA DELL'11.1.2014 (Delibera Del Giudice Sportivo presso La Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 390 Del 13.1.2014)

L'arbitro della gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5, Kaos Bologna/Pescara disputata l'11.1.2014, riferiva nel suo rapporto che, al termine dell'incontro, due sostenitori del sodalizio abruzzese in combutta e con l'apporto di due tesserati, tali Iannascoli Fabrizio ed Iannascoli Matteo, di detta società, avevano cercato di impedire alla terna, anche con minacce, di raggiungere lo spogliatoio; l'episodio veniva riportato anche nella relazione del Commissario di Campo ove si specificava che i summentovati ricoprivano, rispettivamente, gli incarichi dirigenziali di presidente e di direttore sportivo dell'A.S.D. Pescara.

Per sanzionare l'accaduto il Giudice Sportivo, con delibera resa nota sul Com. Uff. n.390 del 13.1.2014, infliggeva ad Iannascoli Fabrizio e ad Iannascoli Danilo l'inibizione fino al 19.3.2014, ma, resosi subito conto dell'errore di persona, con altro provvedimento pubblicato lo stesso giorno sul Com. Uff. n.393, annullava l'inibizione comminata allo Iannascoli Danilo e perseguiva con identica sanzione lo Iannascoli Matteo.

La prima delle due decisioni viene contestata dall'A.S.D. Pescara che, oltre a sostenere la totale estraneità dello Iannascoli Danilo all'occorso, chiedendo l'annullamento della sanzione a lui irrogata, esclude ogni coinvolgimento del proprio presidente il quale, a suo dire, avrebbe solo avuto un semplice battibecco col Commissario di Campo.

Il reclamo è in parte irricevibile ed in parte privo di fondamento.

Per quanto attiene infatti alla posizione processuale dello Iannascoli Danilo è sufficiente evidenziare come sia venuto a mancare ogni concreto interesse al ricorso essendo stata, come già detto, per autonoma iniziativa del Giudice Sportivo, l'inibizione precedentemente inflitta al predetto, mentre l'assunto difensivo proposto dallo Iannascoli Fabrizio è svuotato di attendibilità dalle univoche e concordanti ricostruzioni della vicenda ricavabili dai documenti ufficiali in atti, documenti che, aventi preminente e privilegiata rilevanza probatoria, non possono essere confutati da mere affermazioni di parte ovviamente interessate e finalizzate ad escludere responsabilità per l'incolpato.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Pescara di Pescara per carenza sopravvenuta di interesse per la sanzione inflitta al Sig. Iannascoli Danilo. Respinge nel resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL CALC. IANNASCOLI MATTEO FINO AL 19.3.2014 SEGUITO GARA KAOS BOLOGNA/PESCARA DELL'11.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 393 Del 14.1.2014)

L'arbitro della gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5, Kaos Bologna/Pescara disputata l'11.1.2014, riferiva nel suo rapporto che, al termine dell'incontro, due sostenitori del sodalizio abruzzese in combutta e con l'apporto di due tesserati, tali Iannascoli Fabrizio ed Iannascoli Matteo, di detta società, avevano cercato di impedire alla terna, anche con minacce, di raggiungere lo spogliatoio; l'episodio veniva riportato anche nella relazione del Commissario di Campo ove si specificava che i summentovati ricoprivano, rispettivamente, gli incarichi dirigenziali di presidente e di direttore sportivo dell'A.S.D. Pescara.

Per sanzionare l'accaduto il Giudice Sportivo, con delibera resa nota sul Com. Uff. n. 393 del 14.1.2014, infliggeva ad Iannascoli Fabrizio e ad Iannascoli Danilo l'inibizione fino al 19.3.2014, ma, resosi subito conto dell'errore di persona, con altro provvedimento pubblicato lo stesso giorno sul Com. Uff. n. 393, annullava l'inibizione comminata allo Iannascoli Danilo e perseguiva con identica sanzione lo Iannascoli Matteo.

Quest'ultima decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dall'A.S.D. Pescara la quale, premesso che lo Iannascoli Matteo non riveste alcun incarico dirigenziale essendo soltanto un calciatore, sostiene che lo stesso non avrebbe avuto alcuna partecipazione nell'episodio incriminato.

Il reclamo è inammissibile in quanto proposto e sottoscritto dal presidente della società, Iannascoli Fabrizio che, essendo colpito da provvedimento disciplinare di inibizione, era privo della possibilità di rappresentare sia la società stessa che i suoi tesserati.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Pescara di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete